

Approvato con deliberazione di CC n. 55 del 29-10-2024

COMUNE DI PORTO TORRES

(Provincia di SASSARI)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI

AD USO CIVICO

(Legge Regionale 14 Marzo 1994, n° 12 art. 13)

Il Sindaco Massimo Mulas	Il Dirigente Ing. Massimo Ledda
Il Responsabile del Procedimento Arch. Fabrizia Muzzu	Progettista Dottore Agronomo Marco Perra

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI TERRENI AD USO CIVICO

DEL COMUNE DI PORTO TORRES

Prescrizioni di carattere generale

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme *tradizionali e non tradizionali*, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n.°12 del 14.3.1994.

Art. 2

1. Al godimento dei beni appartenenti al patrimonio del demanio civico del Comune di Porto Torres saranno ammessi i soli cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. La perdita della residenza comporta la conseguente decadenza del diritto all'uso civico.

Art. 3.

1. I terreni possono essere concessi, mediante atto formale, a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici, Imprese, ai cittadini aventi diritto che ne facciano richiesta alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94
2. Ai soggetti che avranno titolo di usufruire del fondo, verrà concesso per quanto possibile, compatibilmente con il principio di rotazione, il fondo già utilizzato in passato.
3. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) gli interessi della collettività.
4. Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Art. 4

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende il godimento in natura di:
 - a) le acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale;
 - b) il pascolo naturale, il pascolo erbatico e il pascolo cespugliato;
 - c) i terreni da concedersi a coltura seminativa;
 - d) la legna dei boschi comunali (legnatico).
2. Le forme di utilizzo non tradizionale possono esemplificativamente consistere in:
 - a) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
 - b) Gestione di zone attrezzate per la sosta di escursionisti;
 - c) Gestione galoppatoio e punti di sosta per il turismo equestre;
 - d) Concessione di aree per allevamento e ricovero di animali;
 - e) Gestione delle aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - f) Gestione strutture sportive senza scopo di lucro;
 - g) Gestione di campi avventura e di orienteering;

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

a) – terreni di prima categoria: seminativi irrigui

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità irrigue, da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

b) – terreni di seconda categoria: seminativi asciutti

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

c) – terreni di terza categoria: pascoli

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

d) – terreni di quarta categoria: boschi (alto fusto misto)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della

vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee specie. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Art. 6

1. È vietata tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.
2. È vietato altresì mettere i terreni a riposo al solo scopo di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.
3. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune procederà all'annullamento della concessione.
4. Nei terreni seminativi sono obbligatorie le lavorazioni minime che consentono alle superfici agricole di poter mantenere, ai fini dei regolamenti comunitari, la classificazione di terreni arabili.

Art. 7

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o nella relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
2. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.
3. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
4. I fondi dovranno essere dotati delle opere di protezione dalla propagazione degli incendi previste dalle ordinanze sindacali e dalle prescrizioni regionali antincendio.

Art. 8

1. Le eventuali pratiche di abbruciamento dei residui di coltivazione, qualora autorizzate dall'amministrazione comunale, dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nelle prescrizioni regionali antincendio, e comunque ove necessario, previa richiesta e autorizzazione da parte del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna.

Art. 9

1. Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

Art. 10

1. Il Dirigente revoca la concessione nei casi di:

- a) inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- b) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- c) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
- d) subconcessione, anche parziale;
- e) messa a riposo dei terreni al solo fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione;
- f) utilizzo dell'abbruciamento, in periodo di divieto, e/o senza la prescritta autorizzazione;
- g) danneggiamento del fondo;

Art. 11

1. La Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Responsabile determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui all'art. 5, del valore dei beni e delle strutture presenti nel fondo e degli altri valori produttivi.

2. Il canone di concessione dei terreni dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c, della L.R. n° 12/94.

3. L'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario da parte dell'amministrazione comunale, o di altro ente pubblico, che abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, comporta l'adeguamento del canone minimo secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

Art. 12

1. E' severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili, le piante a portamento arboreo o arbustivo esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.

2. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che sarà, inoltre, escluso dalla concessione per gli anni successivi di durata del contratto.
3. Nel caso di inosservanza dei punti di cui sopra, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. n° 12 /94.

Art. 13

1. É fatto obbligo ai concessionari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

Art. 14

1. L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, potrà effettuare con propri tecnici, delle verifiche sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e delle condizioni del suolo e di quant'altro di utilizzo comune.
2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte dei concessionari, comporterà a carico dei fruitori il risarcimento del danno arrecato e l'eventuale sospensione o revoca della concessione pluriennale.

Art. 15

1. Per la gestione di cui al presente Regolamento, la Giunta Comunale si potrà, eventualmente, avvalere di professionisti o di un'apposita commissione che avrà potere consultivo e sarà composta da 6 membri di cui:
 - a) il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) un rappresentante della maggioranza consiliare;
 - c) un rappresentante della minoranza consiliare;
 - d) un Dottore Agronomo iscritto all'Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;
 - e) due rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base comunale nominati dal Sindaco su proposta delle Associazioni stesse.
2. I membri di cui alle lettere b) e c) vengono nominati dal Consiglio Comunale e potranno essere scelti anche al di fuori di esso.

3. La Giunta Comunale provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla "C".
4. La riunione della Commissione è valida qualora presenzi la metà più uno dei suoi componenti.
5. Le delibere della commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. In particolare la Commissione formula il proprio parere sulle materie disciplinate dagli articoli, 10,11,16, 17, 22, 23, 24, 29, 32, e 37 del presente Regolamento.
7. La Commissione, oltre ad esaminare le richieste dei cittadini, potrà essere chiamata a controllare e vigilare sulla gestione dei territori assegnati nel rispetto del presente Regolamento, congiuntamente a quanto previsto dalle Leggi in materia di usi civici.

TITOLO I

CONCESSIONI PER ATTIVITÀ DI FORESTAZIONE, TURISTICHE, RICETTIVE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE E ALTRE ATTIVITÀ DI TIPO NON TRADIZIONALE

Art. 16

1. Per i terreni soggetti ad uso civico concessi per le attività di cui al presente titolo, sulla base di quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, la durata massima delle concessioni è stabilita nel rispetto degli artt. 15 e 17 della L. R. n° 12/94.
2. In presenza di più domande per gli stessi terreni, avranno preferenze le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni. In caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.
3. Le delibere di concessione dovranno stabilire le condizioni e fissare il corrispettivo e le modalità di adeguamento annuale. Esse saranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.
4. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

5. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare ed integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale e produttivo dei fondi concessi.

Art. 17

1. Il Concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica sulle attività da seguire sul fondo nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione anche in merito alla reviviscenza dell'uso civico tradizionale. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie e sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento colturale o dell'attività dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

Art. 18

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientreranno nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione o la collettività residente, non sarà obbligata a corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del contratto di concessione e quello che esso avrebbe alla stessa epoca senza i miglioramenti.

Art. 19

1. In conformità con quanto espressamente disciplinato dagli artt. 1 lettere b) e d) e dall'art. 8 della L. R. 12/94 in merito all'utilizzazione di tipo "*non tradizionale*" (da autorizzare ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 12/1994) dei fondi gravati da uso civico, è consentita la realizzazione di qualsiasi attività nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento a condizione che si dimostri, mediante progetto esecutivo accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, un reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di "*tipo tradizionale*".

TITOLO II

CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE (uso tradizionale)

Art. 20

1. Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata minima annuale.

Art. 21

1. Tutti i residenti proprietari di capi ovi-caprini, bovini, suini ed equini, possono usufruire dei terreni del demanio civico del Comune di Porto Torres presentando apposita domanda all'Amministrazione entro la data di scadenza prevista dal bando annuale precisando le specie allevate ed il numero dei capi da introdurre al pascolo nonché i dati catastali dei terreni aziendali di proprietà e/o in affitto. La domanda dovrà essere corredata da relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario.
2. La domanda di concessione non può essere presentata in caso di morosità, legate all'uso del patrimonio civico, vigenti verso l'amministrazione comunale.
3. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo del Comune rilascerà le concessioni di pascolo e potrà avvalersi del parere della Commissione.
4. È facoltà dell'amministrazione comunale di verificare, anche con il coinvolgimento della Commissione, in qualsiasi momento la consistenza del numero di capi di proprietà riportati nel Registro Aziendale di Stalla o nella banca dati nazionale.

Art. 22

1. L'Amministrazione Comunale può dotarsi di un Piano di Gestione Economica dei Pascoli in cui prevedere la suddivisione in lotti delle terre civiche ed il carico di bestiame sostenibile per i lotti in riferimento alle diverse tipologie di soprassuolo che caratterizzano le superfici da sottoporre al pascolo.
2. In assenza del sopraindicato strumento di gestione l'organo comunale competente delibera l'assegnazione dei lotti utilizzando i parametri di carico massimo di bestiame ad ettaro (ad es. UBA/Ha per le diverse specie allevate) consigliati dalle Agenzie regionali e/o dai regolamenti comunitari vigenti.
3. Nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo dei capi da immettere sia superiore a quella stabilita ai sensi del precedente comma 1, l'organo comunale competente provvederà a stabilire i criteri di assegnazione, nell'ambito dei quali si dovrà tener conto dei terreni già detenuti di proprietà e/o condotti in affitto dai singoli richiedenti.

Art. 23

1. Con deliberazione la Giunta Comunale determinerà il canone annuo; tenuto conto delle spese di gestione (vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoi, manutenzione straordinaria, etc.) sostenute dal comune.

Art. 24

1. La riscossione dei canoni avverrà a mezzo di ruoli con pagamento anticipato entro la scadenza prevista dal bando.

2. Per la compilazione del ruolo l'anno sarà computato secondo quanto specificato nel bando annuale.

3. Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dal beneficio del pascolo o del seminativo nell'annata agraria successiva.

Art. 25

1. In assenza di indicazioni precise da parte del Piano di Gestione Economica dei Pascoli, annualmente, in relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Comunale può richiedere il parere della Commissione per fissare il periodo primaverile di riposo pascolativo delle superfici classificate a pascolo al fine di favorire l'autoriproduzione delle specie vegetali pabulari e garantire un buon valore quali-quantitativo dei pascoli.

Art. 26

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione. Chiunque contravvenga a tale disposizione, fermo restando le norme degli articoli 843 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

Art. 27

1. I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.

2. È vietata l'immissione di animali allevati non conformi alla specie denunciata in domanda anche se di proprietà dello stesso assegnatario.

Art. 28

1. La copia della concessione di assegnazione dovrà essere adibita ad ogni richiesta degli agenti delle Forze Pubbliche, della polizia municipale o degli incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29

1. I titolari di concessioni di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria stabilita dall'Organo competente per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca della concessione stessa.

Art. 30

1. Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale che provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

CONCESSIONE PER SEMINERIO (SEMINATIVI)

Art. 31

1. Saranno destinati a seminerio i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente acclivi, con pendenze non superiori al 20%, dove sia possibile la lavorazione con mezzo meccanico anche a "ritocchino" e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. vigenti.
2. Con lavorazioni in senso trasversale rispetto alla pendenza e sistemazione idraulica a fosse livellari (girapoggio) possono essere destinati alla semina anche i terreni con giacitura fino al 25% e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. vigenti.

Art. 32

1. La Giunta Municipale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a seminerio, stabilisce le prescrizioni e le norme da osservarsi per la coltivazione e determina l'importo

del corrispettivo. I terreni appartenenti alla categoria del seminerio saranno suddivisi in lotti aventi la superficie minima di ettari 1.00.00.

2. Entro trenta giorni dall'avenuta pubblicazione della deliberazione gli interessati all'assegnazione di un lotto di terreno per seminerio dovranno presentare apposita domanda al Sindaco del Comune.

Art. 33

1. L'assegnatario di un lotto per seminerio deve effettuare il pagamento del corrispettivo anche quando il terreno assegnato non è stato coltivato.

LEGNATICO

Art. 34

1. Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che opererà sulla base delle norme richiamate nell'art. 35.

Art. 35

1. Le piante con portamento arboreo o arbustivo esistenti nel fondo concesso in riserva di esercizio o con concessione annuale a pascolo o seminerio non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*. Il legnatico di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto. La gestione economica dell'estrazione del sughero sarà curata dall'Amministrazione Comunale ed i relativi proventi saranno utilizzati così come previsto nel comma 3 dell'art. 42 del presente Regolamento.

GHIANDATICO

Art. 36

1. Al fine di facilitare il rinnovamento da seme nel bosco, in assenza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*, l'Amministrazione Comunale può vietare il pascolo e il ghiandatico nelle aree in cui si ritiene opportuno e mediante ordinanza da pubblicarsi nell'Albo Pretorio prima dell'inizio dell'annata agraria.

ANIMALI SELVATICI E FRUTTI SPONTANEI

Art. 37

1. Per quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 della L. R. n° 12/94 in materia di raccolta consuetudinaria di animali, si fa riferimento alla normativa Venatorie vigente.
2. In merito alla raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.
3. Fa eccezione la raccolta consuetudinaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei per la cui attività, limitatamente alle terre gravate da uso civico (art. 13 comma 2 della L.R. 12/94 ed in deroga all'articolo 1 della L. 352/93 e L. 382/75 nonché degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 616/77), considerata l'eccessiva quantità di prelievo che può verificarsi annualmente anche per fini commerciali, il Comune potrà disciplinare con proprio regolamento l'attività di raccolta e commercializzazione.

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 38

1. L'istruttoria delle denunce presentate e gli accertamenti sulla consistenza dei capi allevati da parte del personale addetto saranno concluse entro il mese di ottobre.
2. A carico di coloro i quali avessero denunciato un numero di capi inferiori a quelli immessi al pascolo o che non fossero in possesso della ricevuta del bollettino comprovante l'eventuale denuncia, sarà compilato un verbale di conta da parte dei Vigili Urbani mentre il competente Ufficio Comunale provvederà all'iscrizione d'ufficio dei capi anomali ed alla applicazione della sanzione prevista al successivo articolo 39.

Art. 39

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, e nei disciplinari di concessione, si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotre/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n° 12/94.
2. L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.

3. Si applicherà la sanzione amministrativa nel caso in cui si incorra nelle seguenti infrazioni:
 - a) sia stato immesso il bestiame senza aver presentato regolare domanda e ottenuto relativa concessione;
 - b) sia stato immesso un numero di capi eccedente rispetto a quanto previsto dalla concessione;
 - c) sia stato introdotto bestiame altrui.
4. In caso di persistenti violazioni delle norme del presente Regolamento, si procederà alla revoca della concessione.

Art. 40

1. Oltre alle applicazioni dell'articolo precedente, verranno revocate le concessioni a coloro i quali:
 - a) abbiano fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
 - b) abbiano ceduto a terzi l'uso dei lotti concessi;
 - c) siano morosi nei confronti del Comune relativamente all'uso del patrimonio civico;
 - d) siano recidivi nelle violazioni sanzionate a termine dell'articolo 39 del presente Regolamento.

Art. 41

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni in materia di raccolta dei funghi si applicano le sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 39.

Art. 42

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compresi gli agenti giurati ed i barracelli.
2. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono comminate dal Sindaco del Comune a seguito di contestazione da parte delle forze dell'ordine e gli organi di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n° 689.

3. Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune di Porto Torres in apposito capitolo speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici come previsto dall'art. 46 R.D. 26.12.1928 n. 332.

4. Il Comune di Porto Torres si impegna a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e, comunque, ogni altro provento derivante dalle attività di cui sopra, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi e Regolamenti Regionali ed alle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 44

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale preposto e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi di legge. Tutte le precedenti disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni in materia di usi civici previste con L. 1766/27, L. 168/2017, L.R. 12/1994 e ss. mm. ii.

Art. 45

1. In sede di prima applicazione, i termini fissati dal presente Regolamento, potranno essere rideterminati con atto deliberativo della Consiglio Comunale da sottoporre a parere dell'organo Regionale competente.

Porto Torres , lì _____